

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE BASINI)

Comunicata alla Presidenza il 2 giugno 1998

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Federativa del Brasile, fatto a Roma il 12 febbraio 1997

presentato dal Ministro degli affari esteri

di concerto col Ministro dell'interno

col Ministro di grazia e giustizia

col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica

**col Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica**

e col Ministro per i beni culturali e ambientali

(V. Stampato Camera n. 4103)

approvato dalla Camera dei deputati il 17 marzo 1998

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 marzo 1998*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	5
– della 5 ^a Commissione permanente	»	6
Disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo di collaborazione culturale con il Brasile firmato a Roma il 12 febbraio 1997 aggiorna quello precedente del 6 settembre 1958 e rientra nelle attività internazionali finalizzate a migliorare la conoscenza reciproca ed a rafforzare i legami di amicizia tra paesi.

In particolare tale Accordo riguarda un paese di fondamentale importanza in America Latina e di conseguenza riveste per il nostro paese una valenza non solo bilaterale, affondando le sue radici nel tessuto di presenza costruito nel tempo dai nostri connazionali. L'Accordo definisce i campi di attività ed i principi ai quali dovrà ispirarsi la collaborazione tra i due paesi, a partire da quello della reciprocità. Più specificamente, esso si prefigge il conseguimento di alcuni obiettivi primari, tra cui la collaborazione accademica, la collaborazione con organizzazioni internazionali, la diffusione della lingua italiana e la valorizzazione delle borse di studio.

Più in particolare, le parti si impegnano ad incoraggiare la promozione e la realizzazione di attività intese a migliorare la conoscenza delle rispettive eredità culturali, nonché la cooperazione nei settori dell'istruzione soprattutto attraverso la diffusione della propria lingua nel territorio dell'altra parte contraente. Sarà dato impulso allo sviluppo della cooperazione accademica attraverso il rafforzamento di intese tra istituzioni universitarie sui temi di comune interesse, lo scambio di docenti, ricercatori e personalità della cultura.

Viene prevista inoltre l'utilizzazione di fondi messi a disposizione da organismi internazionali per finanziare progetti elaborati di comune intesa. Progetti culturali potranno essere concepiti, prodotti e presentati in altri paesi, offrendo realizzazioni che espri-

mano aspetti significativi delle due culture. È previsto tra l'altro lo scambio periodico di mostre di adeguato livello capaci di esprimere in modo significativo i valori culturali ed artistici dei due paesi.

Da sottolineare l'impegno alla reciproca diffusione ed insegnamento della lingua e letteratura mediante la creazione di cattedre e lettori presso le istituzioni universitarie. Riveste certamente grande importanza una sempre maggiore diffusione dell'insegnamento della lingua e cultura italiane in Brasile, facilitata dalla presenza di una delle principali comunità di origine italiana. In tale specifico quadro, l'Italia si impegna a fornire un adeguato sostegno tecnico e finanziario ai programmi di formazione e aggiornamento dei docenti della nostra lingua e cultura, alle scuole che si riconducono al modello educativo italiano ed alle iniziative bilingui e biculturali, anche presso le stesse scuole brasiliane.

Rilevante è la parte dell'Accordo che stabilisce una più stretta collaborazione per combattere l'importazione, l'esportazione ed il trasferimento illecito di opere d'arte e di qualunque oggetto che faccia parte del patrimonio culturale di uno dei due paesi. Un altro settore di particolare rilievo è senz'altro la collaborazione tra gli enti radiotelevisivi delle due Parti, data la possibilità di un forte sviluppo di tale settore sempre quale conseguenza della presenza in Brasile di una delle maggiori comunità italiane all'estero.

Per l'applicazione dell'Accordo verrà istituita una Commissione esecutiva culturale che dovrà tradurre in norme precise i principi accolti nell'Accordo stesso, elaborare programmi pluriennali e sottoporli a verifica. La Commissione si riunirà con cadenza annuale, alternativamente a Brasilia e

a Roma, secondo il proposito espresso nella relazione tecnica governativa che accompagna il disegno di legge di ratifica.

L'Accordo in oggetto, integrando ed aggiornando opportunamente quello precedente, si iscrive nel più vasto contesto della

rinnovata attenzione del nostro paese per l'area latino-americana.

Si raccomanda pertanto l'approvazione del disegno di legge.

BASINI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PINGGERA)

28 aprile 1998

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

28 aprile 1998

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Federativa del Brasile, fatto a Roma il 12 febbraio 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 23 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 616 milioni per l'anno 1998, in lire 594 milioni per l'anno 1999 ed in lire 616 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

